

ALDO CHERINI

## IL TRAGHETTO DI CAPODISTRIA

Civico Museo del Mare  
Trieste - Biblioteca


**MH**

**Misc.**

**3 - 340**

*inv. n. 5028*

*Estratto dal vol. XVIII n.s. (LXX della Raccolta)  
degli «Atti e Memorie della Società Istriana  
di Archeologia e Storia Patria», Venezia, 1970*



## IL TRAGHETTO DI CAPODISTRIA

Il breve tratto tra Capodistria e Trieste era tagliato, sino al 1797, da un confine di stato, che correva lungo il torrente Rosandra segnando il limite tra i possedimenti veneziani dell'Istria e quelli austriaci di Trieste.

Le vie di comunicazione tra le due città, sede delle rispettive autorità governative, erano pertanto, sin dai tempi più antichi, oggetto di particolare cura: esisteva una strada (la cosiddetta Via Dolfina, che seguiva in gran parte il tracciato della romana Via Flavia), sottoposta alla sorveglianza di un nobile capodistriano con funzione di soprintendente, e una linea marittima servita, come permettevano i tempi, da un traghetto o barca di volta, il cui esercizio sottostava a particolari « capitoli » soggetti all'approvazione del podestà e capitano di Capodistria, primaria carica provinciale con funzioni di rappresentanza del governo veneto.

Allegati alla pratica, di cui riferiremo, troviamo copia di tali « capitoli » stesa dal vice cancelliere del sindacato Elio Cristoforo Barbo nelle redazioni del 1687, del 1791 e del 1797 (tratte dal libro 3° delle ducali, carte 83 e 84, e dai libri civici), documenti che riteniamo utile premettere per introdurre il lettore nella narrazione.

Dovendo essere deliberato al Pub.<sup>co</sup> Incanto la libertà del Traghetto di Trieste per conto di questa Sp: Comunità

L'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Francesco Sanudo Pot.<sup>a</sup>, e Cap.<sup>o</sup>, e sua Giurisd.<sup>e</sup>

fà pubblicamente intendere che chi avesse intenzione di concorrere alla libertà di detto Traghetto debba comparire sopra l'incanto per la prima, seconda, e terza Domenica di quaresima, mentre sarà dall'E.<sup>a</sup> Sua deliberata con Polizze segrete al più offerente con quei patti, e condizioni che saranno espressi nella Polizza d'incanto

Capodistria li 2 Feb.<sup>o</sup> 1687

Francesco Sanudo Pod.<sup>ta</sup>, e Cap.<sup>o</sup>

Riff.<sup>ti</sup> il Comand.<sup>r</sup> aver pubblicato il sudetto Proclama al luoco solito in questa Piazza, et all'altre Porte Maritime di questa Città premesso il suono della Tromba in concorso di Popolo.

De Mandato dell'Ill.mo, et Ecc.mo Sig. Francesco Sanudo Pod.<sup>ta</sup>, et Cap.<sup>o</sup> si pubblicano gl'infrascritti Capitoli, quali doveranno esser pontualmente eseguiti, doppo la deliberazione che deve farsi questa Mattina della libertà del Traghetto di Trieste per conto di questa Sp: Comunità.

- Primo. Il Conduttore non dovrà pretendere recognizione alcuna nella Città di Trieste così per le Lettere, come per Tramessi, oltre il praticato fin ora.
- 2.do. Ogni giorno abile alla navigazione avendo passeggeri cinque sia tenuto partire verso Trieste a due ore di sole.
- 3.zo. Che alcun Barcaiuolo non possa traghettare alla predetta Città di Trieste passeggeri di qualunque condizione non compresi quelli che togliessero Barca a posta se prima non sarà partito il Conduttore predetto.
- 4.to. Quelli veramente che fossero così arditi di levare Tramessi ò passeggeri innanzi la partenza dell'accennato Conduttore s'intenderanno immediatamente incorsi nella pena irremissibile di L. 50 applicata la mettà al Traghettero ordinario, e l'altra ad arbitrio della Giustizia dalla quale saranno anco castigati li trasgressori con pene afflittive di corda, e Prigione.
- 5.to. Per le Lettere che porterà in questa Città, e farà pervenire alle case di quelli a qualli sono indirizzate doverà conseguire soldo uno per cadauna.
- 6.to. Da Passeggeri non doverà pretendere, o ricevere che soldi otto per cadauno, ed avendo bagaglio soldi venti al più.
- 7.mo. Che caricando intieramente la barca di Legname, Ferrarezza, ed altro abbia da conseguire lire cinque per viaggio.
- 8.vo. Portando trasmessi di Barile piene di vino così nell'andare come nel ritorno che dovranno esser corrisposti soldi sei per cadauna, e tanto meno quando non fossero di tenuta di Secchi sei.

Addì 19.Marzo 1687.

Furono dal Comand.<sup>o</sup> pubblicati al luoco solito della Piazza, et alla Porta Marittima di Porta Isolana premesso il suono della Tromba in concorso di Popolo.

Capitoli costitutivi dell'affittanza della libertà del Traghetto da questa Città per Trieste sul fondamento dei quali sarà appoggiata la delibe-

razione al pub.<sup>co</sup> incanto dell'affittanza med.<sup>ma</sup> approvati da S.a E.a Zan Francesco Manolesso Pod.<sup>a</sup>, e Cap.<sup>o</sup>.

- I. Non potrà essere admissa al Pub.<sup>co</sup> Incanto la Poliza di qualunque debitore verso la Cassa Comunità, con espressa dichiarazione che non possa nemmeno avere alcuna influenza, né ingerenza nell'Amministrazione del Traghetto né direttamente, né né indirettamente qualsiasi debitore verso la Cassa med.<sup>ma</sup>.
- 2.do. A norma dell'offerta, che verrà deliberata, il Conduttore stabilito dovrà effettuare li suoi contamenti in mano del Cassiere di questa Sp. Comunità di tre in tre Mesi posticipati, e ciò senza alcuna benché minima dilazione da non essergli admissa sotto qualunque escogitabile pretesto.
- 3.zo. Sarà tenuto il Conduttore di supplire alla ricognizione di D.<sup>ti</sup> uno da L. 6:4 per anno verso ciascun delli competenti Ministri cioè del Cance.<sup>re</sup> del Sindacato, e Rag.<sup>to</sup> della Comunità, nonché al Fante della Comunità stessa formano D.<sup>ti</sup> 18. sei per cadauno da essere esborsati al caso della deliberazione.
- 4.to. Entro il termine di g.ni tre dovrà il Conduttore esibire idonee Pieggiarie in quest'Off.<sup>o</sup> del Sindacato da essere riconosciute ed accettate a norma delle Leggi a cauzione della Cassa sud.<sup>a</sup>.
- 5.to. Il Conduttore non potrà pretendere nella Città di Trieste né per Lettere, né per Tramessi alcuna recognizione maggiore dalla praticata da molti anni, non dovendo in ciò esser fatta novità alcuna, la quale verificandosi in qualunque caso di reclamo ne sarà represso l'arbitrio con quelle pene, e castighi che verranno creduti opportuni da questa Ecc.ma Carica.
- 6.to. In ciascun g.no abile alla navigazione sarà obbligato il Traghettiere predetto a partire con la sua Barca verso Trieste nell'estate a due ore di sole, nell'inverno al più tardi ad un'ora di sole, onde poter ritornare nella stessa sera a comodo dei Passeggieri, non dovendo però egli porre a repentaglio le sostanze de med.mi in giornate di preciso pericolo, e di mare borascoso, il che accadendo per preciso difetto di vigilanza, o previdenza sarà egli soggetto a quelle pene, che saranno riputate dalla med.ma Ecc.ma Carica più convenienti.
- 7.mo. Dovrà ciascun Passeggiere contribuire al Traghettiere soldi dieci per ogni Persona senza bagaglio, e venti per persona con Bagaglio, eccettuati però li generi di Mercanzia per li quali dovrà ciascun contribuire il nolo a parte a norma della quantità, e qualità, nei limiti di un consueto prezzo discreto, restando proibita qualunque estorsione da essere punita al caso di ben fondati reclami.

- 8.vo. Nei casi che per il vento contrario, o per il Mar borascoso non potesse compir intieramente il suo viaggio, ma fosse obbligato per detti motivi ad approdare ad alcuna delle Rive intermedie, non potrà il Traghettiere pretendere che la mettà del prezzo qui sopra stabilito.
- 9<sup>o</sup>. Il Conduttore sarà responsabile colle proprie sostanze per qualunque smarimento di gruppo di soldo o contato, o sigilato, Tramessi, ed altri effetti, che veranno consegnati al med.<sup>mo</sup> da chi che sia per trasportare dall'una all'altra Città.
- X<sup>mo</sup>. Sarà pure responsabile per le Lettere tutte che gli verranno consegnate (provata legal.te, che sia la consegna delle med.<sup>me</sup>) per cui non potrà egli esigere in questa Città più di un soldo per cadauna, ed avrà egli debito preciso di mandarle in dispensa subito appena arrivati tanto in Trieste, che in Capodistria, a riserva dei soli casi nei quali arivasse dopo le due della notte, riportando nei med.mi la dispensa alla mattina susseguente, escludendo affatto da tale dispensa, tanto le donne, che i ragazzi a salvezza di qualunque disordine tanto in Trieste, che in Capodistria.
- XI. A pressidio, e tutela dell'interesse del Conduttore med.mo, alcuna altra Barca di chiunque ella fosse non potrà levare né Passeggieri, né Tramessi, né Lettere per Trieste se non dopo la partenza del Traghetto, non compreso il caso di essere nolleggiata a bella posta, in cui potrà bensì il Nolleggiatore farla partire a qualunque ora a suo beneplacito, ma non potrà permettere, che siene levati ne altri Passeggieri, ne Tramessi come sopra, in pena a qualunque contrafatore di L. 50 da esserle irremissibil.te levate, ed applicate mettà al Traghettiere, e mettà alla Cassa Comunità oltre le pene affittive ad arbitrio della Giust.<sup>a</sup>

Capodistria li 11 Maggio 1791.

D'Ordine dell'Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Francesco Almorò Balbi Podestà, e Capitanio, e delli Magnifici SSig.ri Giuseppe March.<sup>e</sup> Gravisi, e Francesco Innocente Gavardo Sindici Deputati:

Si fà Pubblicamente intendere, e sapere qualmente nelli giorni 19: e 22: corrente, e 2 Aprile prossimo venturo si faranno li Publici incanti a tenor delle Leggi per deliberare al più offerente la libertà del Traghetto da questa Città per Trieste di ragione di questa Sp. Comunità per una condotta di anni sei, che averà principio il giorno 5 9bre del corrente anno 1797; e terminerà li 4 9bre 1803: con li patti, modi, contenuti nelli capitoli a tall'effetto stabiliti dall'Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Zan Francesco Manolesso fù Podestà, e Capitanio del giorno 11 Maggio 1791, ed a tall'effetto esposti in quest'Off.o del Sindicato a norma de quali in tutto, e per

tutto, e non altrimenti dovranno esser prodotte le Polizze d'offerta in iscritto salve, e risservate quelle d'accrescimento sopra le deliberazioni, che fossero seguite sul Pubblico Incanto, le quali però doveranno nel termine di giorni otto essere rassegnate all'Autorità Delegata di S.a E.a Podestà e Capitanio con espressa dichiarazione, che queste pure non verranno admesse quando non contengano almeno l'accrescimento del dieci per cento. Sic

Capodistria li 13 Marzo 1797

Addì 19: detto:

S'affitta al Pubblico incanto la Libertà del Traghetto da questa Città per quella di Trieste per una condotta d'anni sei, che averà il suo principio il giorno 5 9bre del corrente anno 1797 con li patti, e condizioni della corrente condotta

Addi detto:

Fù dato il primo incanto da Pietro Franco Fante

22 detto:

Fù dato il secondo incanto

Aviso

Essendo stata destinata la giornata delli 28 8bre 1797 dalle ore Nove sino le dodeci della Mattina per effettuare gl'incanti della condotta ossia affittanza quinquennale a vantaggio della Comunità di Capodistria del Traghetto che giornalmente da questa Città si trasferisce in quella di Trieste, per trasporti di Merci, e persone; il Tribunale di seconda istanza fà perciò intendere a chiunque aspirar volesse all'affittanza sudetta, di ritrovarsi all'ora connotata dell'incanto sotto la pubblica Loggia per proporre le di lui Offerte, intendendosi, che quello che averà fatta la Maggiore, oltre il già determinato prezzo Fiscale accordando gl'Altri seguenti Capitoli al terminarsi dell'ora stabilita per l'incanto sarà sempre preferito, e seguirà a suo favore la deliberazione:

Capitoli, e Condizioni del Traghetto tra Capodistria, e Trieste.

Primo. Nessuno potrà presentarsi all'incanto se non munito da certificati della sua Onestà, e di sufficienti modi per poter prestare una cauzione per l'importo di Ducati ottocento libera da ogni altra ipoteca:

Secondo. Il prezzo Fiscale sarà l'affitto pagato sin ora dal presente Traghettiere con Lire correnti quattro Milla cento, e una all'anno, in rate quartali anticipate di lire Mille venti cinque soldi cinque per cadauna, pagabili in mano del Sig.r Cassiere della Comunità di Capodistria:

- Terzo. Sarà tenuto di supplire conforme il solito alla recognizione di Ducati uno per anno verso il Cancelliere del Sindicato, e Ragionato della Comunità, e Fante della medesima:
- Quarto. Dovrà esser discreto nell'esigget il pagamento delle Lettere in dispensa, e dei Tramessi, che gli fossero affidati, come pure di qualunque altro Capo di Mercanzia non dovendo mai esigget per una Lettera più di due soldi, e per un tramezzo mezzo soldo per ogni libera di peso grosso, per i quali non convenendosi indiscrete Misure, li SSig.<sup>ri</sup> Sindici pro tempore facendo la cognizione de' Tramessi, e generi di trasporto averanno la facoltà di fissar la regola del pagamento.
- Quinto. Averà obbligo l'abbotatore di provedersi di buona Barca a sicurezza delle persone, e della robba, che traghettasse, e di partire in ogni giorno navigabile, ritornando la stessa sera a comodo dei Passeggieri, de Bottegai, e Negozianti:
- Sesto. Non potrà pretendere per cadaun Passeggiere, che soldi dodeci, quallora non avesse Bagaglio, o con Bagaglio soldi 24: nell'andata ed altrettanti nel ritorno:
- Settimo. Nei casi, che per il vento contrario, o per il Mar Burascoso non potesse compire intieramente il suo viaggio ma dovesse ritoccedere in questo caso, non potrà pretendere, che la mettà del prezzo dai Passeggieri come sopra stabilito.
- Ottavo. Sarà responsabile dello smarimento di qualunque Gruppo di soldo, e di qualunque altro effetto, e Tramesso, che gli fossero consegnati, e sarà tenuto di rispondere per gli stessi suoi Marinaj.
- Nono. Averà debito di consegnar in dispensa le Lettere tutte sollecitamente al suo arrivo in questa Città di Capo d'Istria, e così in quella di Trieste:
- Decimo. Averà egualmente debito di traghettare *Gratis* qualche soldato, o Ufficiale di questo Ces: Reg.<sup>o</sup> Pressidio, che per servizio Pubblico dovesse trasportarsi in Trieste, o da Trieste in Capo d'Istria, come pure portare, e riportare senza prezzo qualunque Lettera, e piego Pubblico:
- Undecimo. Essendo poi egualmente giusto, che siano garantiti i diritti della Comunità molte volte insidiati da persone, che si fanno lecito di traghettare passeggeri, Generi, ed effetti in deffraudo dell'abbotatore, che porta tutto il peso del pagamento daziale, e che pur egli sia garantito da simili deffraudi, sarà proibito a qualunque altra persona l'introdurre Traghetti, e Barche ad uso di Negozio in pena di esser corretti ad arbitrio del Tribunale, e di essere obligati, a risarcire i danni, che cagionassero al Traghettiere, salva solo, e permessa la libertà a quei Passeggieri, che ricercassero una Barca di Noleggio a loro spese, e per loro mag-

gior comodo vietato sempre l'abuso di farlo per viste di negozio di Traghetto. E la presente affittanza averà principio il giorno 5 9bre prossimo venturo 1797 [*Ma in effetti il 28 ottobre*].

Capod'Istria: li 12: 8bre 1797:

Elio Marchese Gravisi p.mo Assessore  
Gio Antonio Bratti Canc.<sup>r</sup> del Sindicato

Addi 13: Detto:

Fù per Pietro Franco Fante Pubblicato in forma

Addi Num: 1761:

Da rimettersi a Tribunale provvisorio di Seconda Istanza di Capo d'Istria per la pubblicazione, ed affissione al Luogo solito, degl'entro annotati Capitoli, condizioni, ed abbocamento, che con tal mezzo dovrà cadere a notizia universale, per comodo, e cognizione di chiunque volesse concorrere al pubblico incanto la stabilita giornata delli 28: 8bre corrente:

Per il Ces.<sup>o</sup>: Reg.<sup>o</sup>: Governo provvisorio:

Capo d'Istria: li 13: 8bre 1797:

Gio Maria Zugni Supl.<sup>e</sup>

In Nome di Sua Maestà Ces: Reg: Apostolica L'imperatore Graziosissimo Protettore di questa Provincia, il Ces.<sup>o</sup>: Reg.<sup>o</sup>: Tribunale Provvisorio di Seconda Istanza Politico ed Economico esecutivamente a Decreto dell'Inclito Ces:Reg: Governo 25: corrente fa pubblicamente intendere, e sapere:

che a togliimento d'ogni equivoco, e mala interpretazione, che potesse essere data al 4<sup>to</sup> dei Capitoli pubblicati, colle condizioni dei quali dovrà nella giornata di domani sul pubblico incanto seguire la deliberazione al maggior offerente del Traghetto, che da questa Città giornalmente transita per quella di Trieste, s'intenderanno condizionati li soli tramessi, tanto privati, che Mercantili alla fissata Tariffa di un bezzo per libra per il trasporto, che non eccedano al peso di Libbre cinquanta, ma per tutti gli altri Tramessi, si dell'una che dell'altra natura di maggior peso, non potrà percepire l'abbocatore del Traghetto, che soldi 20: per ogni centinaio di peso grosso, facendo egualmente noto, che anche per un solo anno si segnerà l'affittanza a piacimento del maggior offerente aspirato.

Ed il presente dovrà esser pubblicato, ed affisso a comune intelligenza; in quorum

Capod'Istria: li 27: 8bre 1797:

Elio Marchese Gravisi P.mo Assessore.

Sin qui le carte prodotte in copia dal vice cancelliere Barbo e autenticate, in data 22 luglio 1800, dalla C.R. Pretura. Si trat-



ta di documenti di diversa natura, che il Barbo ha copiato gli uni di seguito agli altri senza preoccuparsi di tenerli divisi.

Ma non è tutto. L'incanto fissato per il mese di aprile non aveva avuto luogo per il precipitare degli avvenimenti politici e militari. Il 20 agosto 1797, poco dopo il cambiamento di governo, i sindaci deputati Nicolò Baseggio e Nicolò del Bello, temendo forse qualche novità, si erano dati premura di far presente che il traghetto era sempre stato considerato di diritto esclusivo della comunità, da cui essa traeva la maggior parte delle entrate civiche. Pertanto i sindaci avevano chiesto ed ottenuto che il nuovo governo riconoscesse tal diritto, che andava in definitiva a beneficio della popolazione.

Tornata la tranquillità e in previsione della pubblicazione di un nuovo bando, i sindaci ritenevano necessaria la riforma di alcuni dei capitoli per meglio contemperare gli interessi della comunità con quelli dell'abbotto e della popolazione; avevano avanzato le relative proposte al Tribunale provvisorio di Seconda Istanza, che le approvava fissando la gara di appalto per il 28 ottobre. Il giorno stabilito venivano attesi i concorrenti invano: nessuno si fece vivo. Si presentava il giorno dopo padron Giuseppe Chiandi con l'offerta di L. 4166:16, di che faceva fede il decreto dell'avvocato fiscale Alessandro Gavardo. Il 3 novembre si faceva avanti padron Bernardo Gaietta ma la sua offerta veniva respinta. Era poi il Chiandi a cedere la privativa al Gaietta, che non era nuovo ad una attività del genere avendola espletata in precedenza.

\* \* \*

Padron Bernardo Gaietta, titolare dunque del diritto di traghetto, aveva di che fare per difendere i suoi interessi. Si trattava per lo più di viaggi abusivi effettuati, quando capitava l'occasione, da pescatori o da barcaioi. Costoro venivano citati presso le autorità cittadine per esser formalmente ammoniti e il più delle volte ciò bastava <sup>(1)</sup>. Il Magistrato della Sanità aveva l'or-

(<sup>1</sup>) Tra i « contraffacenti » compaiono i nomi di Antonio Totto, Nazario Gaietta, Stefano Casto, Pietro Muslovich, Nicolò Martissa, Carlo Pangher, Giacomo Grio, Mattio Trevisan, Giovanni Padovan, Pietro Giasche, Lorenzo Gavinel, Santo de Zorzi, Michiel de Pangher, Filippo de Pangher, donna Gambarà.

dine di non rilasciare per nessuna ragione alcuna fede di carico per passeggeri o merci senza il benestare del Gaietta o dei suoi agenti Nicolò Gregoretto, Francesco Pogliato o Michele Musella; le fedi dovevano essere compilate completando tutte le parti in bianco onde evitare scritte o aggiunte abusive.

Ben diversa veniva a presentarsi la situazione nella primavera del 1800 allorché ebbe la presunzione di mettersi in aperta concorrenza col Gaietta padron Iseppo Romano, il quale s'era certamente detto che i tempi dovevano ritenersi cambiati in quanto una sola bandiera sventolava sulle rive di Capodistria e di Trieste, che per di più aveva la qualifica e i privilegi di porto franco. E dei porti franchi padron Romano aveva un'idea che coincideva col suo interesse personale.

Ma padron Gaietta non era tipo da lasciar correre e s'era rivolto in alto e in basso loco facendo il diavolo a quattro. Il Romano, a sua volta, aveva inoltrato, il 13 maggio, un ricorso presso il C.R. Governo di Trieste lamentando che, per aver trasportato qualche collo da Trieste a Capodistria, era stato accusato di contraffazione con la conseguenza di vedersi condannare dal magistrato provvisorio della città istriana, sua patria, a 3 giorni di arresto e a 30 ducati di multa; invocava pertanto l'intervento del magistrato di Trieste a difesa dei diritti del porto franco, dove ad ognuno era assicurata la libertà di effettuare ogni sorta di carico a beneficio del commercio, senza che alcuna comunità e governo di altro paese potessero interferire. Riteniamo che la tesi sarà piaciuta a Trieste: fatto sta che alcuni giorni dopo, il 16 maggio, scriveva a Capodistria lo stesso conte Brigido intromettendosi nelle « disgustose differenze », che vertevano tra il Romano e il Gaietta. Quest'ultimo produceva una serie di documenti a sostegno delle sue ragioni e a maggior lume dei discapiti e dei pregiudizi patiti sollecitando l'aiuto delle autorità locali, che non dovevano lasciar solo « un combattuto Navigante », cui incombevano non pochi doveri verso la comunità. Padron Gaietta aveva nel contempo sguinzagliato sulle rive i suoi uomini, aveva spronato Zuanne della Valle, suo braccio destro, a tenere gli occhi bene aperti ed era in grado di documentare l'illecita attività del Romano e di provare che costui non effettuava trasporti occasionali di merci, ma esercitava di

fatto attività di traghetto trasportando giornalmente passeggeri, carichi di olio, verdure, frutta, tavolame, lettere, ramezzi ecc. ecc. procurando la rovina e il precipizio del povero abboccaore. Il Romano, faceva sapere ancora il Gaietta, era un prepotente che millantava protezioni e non si faceva scrupolo di dichiarare pubblicamente di non temere le autorità cittadine affermando che, se a lui si facevano pagare 50 ducati, al Gaietta ne avrebbe fatti sborsare 300.

Padron Romano veniva arrestato, come detto, il 13 maggio. Lo stesso giorno la moglie, adirata, si precipitava a Trieste in compagnia di un nipote con lo stesso traghetto abusivo, avendo per marinai i fratelli Zuanne e Simone Padovan, detti Santi Gobbi, e Benedetto Casto. Non tralasciava, con l'occasione, di imbarcare due passeggeri, due casse pesanti, una cesta e un archibugio (gli uomini del Gaietta riferivano puntualmente ogni cosa, giorno per giorno sino al 25 giugno, col suffragio di testimoni).

Era inevitabile che la faccenda andasse a finire nelle mani degli avvocati: si ergeva a difesa del Romano l'avv. Carlo Combi, che stigmatizzava col fiorito linguaggio forense dell'epoca la giornaliera crudele persecuzione sofferta dal suo patrocinato per mano dell'opulento traghettiere, che intendeva farlo morire di fame. Il difensore dipingeva il Romano come uomo a tutti bene accetto e preferito al Gaietta, persona intrattabile e poco cauta. L'avv. Combi non esitava a individuare all'origine della persecuzione patita dal suo patrocinato l'invidia e il desiderio di vendetta del suo avversario, che non si faceva scrupolo di ricorrere a caluniose mozioni. Il traghettiere infatti, ben sapendo che non poteva imporre servitù nel porto franco di Trieste, aveva denunciato soltanto il trasporto di persone da Capodistria a Trieste riuscendo a far condannare il Romano alle « spese ministeriali » di L. 150:30. Il povero uomo non poteva sobbarcarsi a tale spesa per cui presentava ricorso dichiarandosi nel contempo disposto a sottostare a tutti gli obblighi di traghettiere accettando l'impresa per la linea Trieste-Capodistria.

Ma l'avv. Combi, nella sua foga, commetteva l'errore di insistere sulla tesi della libertà garantita dal porto franco triestino sollevando la reazione degli amministratori civici obbligati ad